

* (n. 04/0402/00 cat.)

Comune di _____

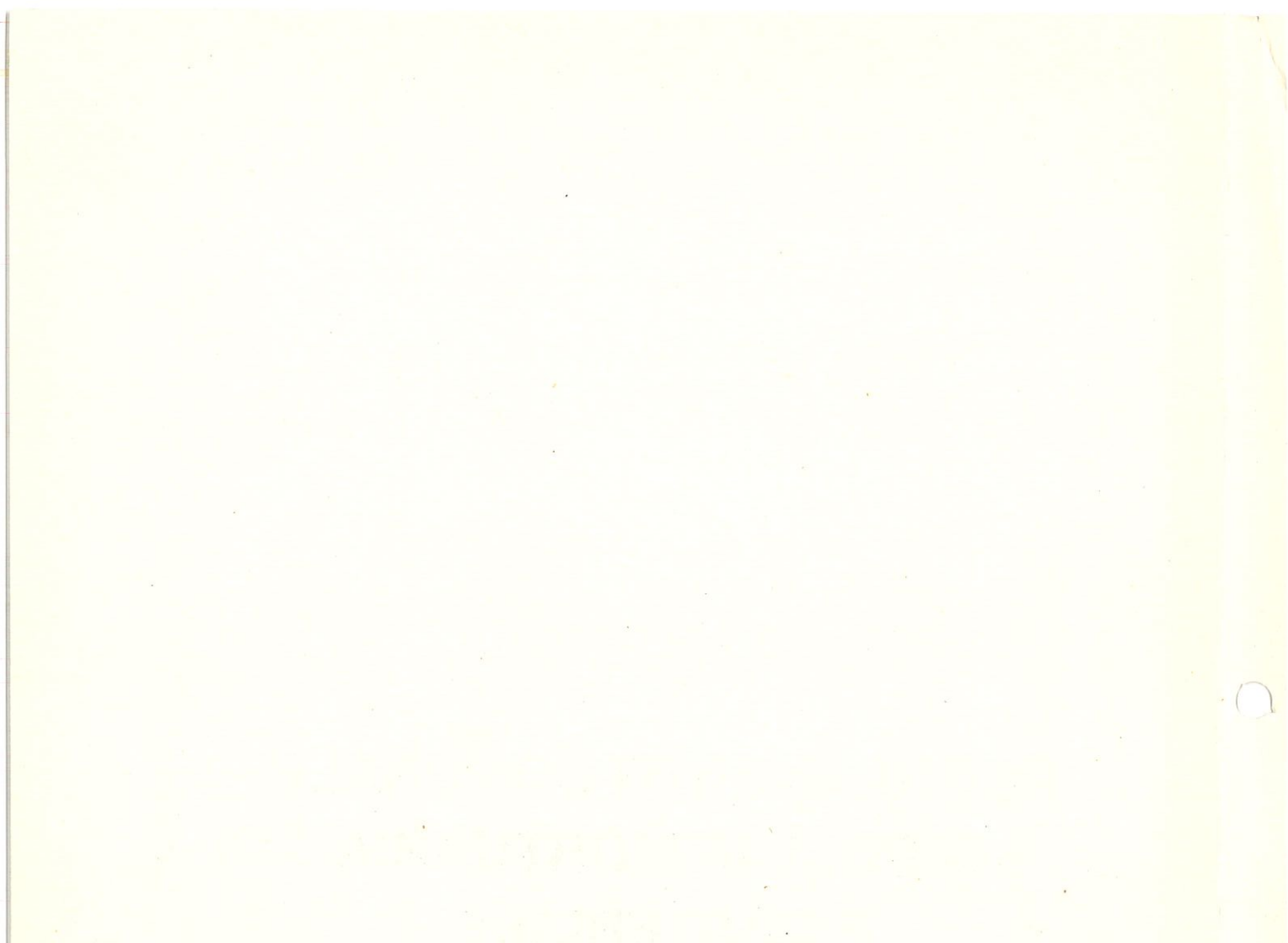


Provincia di _____

COMUNE DI POMBIA

Provincia di Novara

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE



Capo I

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 1.

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 5.

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

Art. 6.

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2. Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 55.

3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che dovranno essere osservate anche per il

Art. 10.

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Capo II

TRASPORTO DEI CADAVERI

guono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 14.

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 15.

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato

Art. 18.

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 19.

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 20.

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il tra-

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 23.

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L.

Art. 24.

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 25.

Capo III

INUMAZIONI

Art. 27.

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 28.

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.

6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

8. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 35.

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata Tabella A) previo pagamento della relativa tassa.

2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. È concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.

3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

Art. 38.

1. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 39.

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 40.

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
i fratelli e le sorelle consanguinee;

3. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 60 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.

4. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza.

5. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

Art. 43.

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

Art. 44.

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.

2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero

Art. 47.

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni **99**... salvo rinnovo.

2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perchè consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 48.

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifi-

Capo V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 50.

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
3. La seconda allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziarica per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Art. 51.

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

sa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal custode.

3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica mediante un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

Art. 54.

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 82 del presente Regolamento.

Art. 55.

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. e del custode del cimitero.

2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudizia-

ne del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Art. 57.

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta comunale e previste dalla tabella annessa al presente Regolamento.

Capo VI

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 59.

1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

Art. 60.

1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 61.

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto.

2. Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nel Regolamento comunale di igiene e sanità.

Art. 62.

1. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 13 e 22, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

Art. 65.

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 66.

e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.

Art. 68.

1. Il cimitero comprende:
 - a) un'area destinata ai campi di inumazione;
 - b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
 - c) un deposito di osservazione;
 - d) una camera mortuaria;
 - e) una cappella;
 - f) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
 - g) un alloggio per il custode;
 - h) un ossario;
 - i) una sala per autopsia;
 - l) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie.

Art. 69.

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:
 - a) un responsabile del servizio;

c) coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;

d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;

e) vigila perchè non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perchè le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;

f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti semprechè ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;

g) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;

h) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera.

Art. 73.

1. Il personale di direzione e servizio del cimitero urbano dipenderà amministrativamente:

- a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi ecc.;
- b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri;
- c) dall'Ufficio per i servizi funebri.

2. Il custode, gli inservienti ed i manovali, quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, vestiranno la divisa o porteranno i distintivi, che loro saranno somministrati dal Comune.

Art. 74.

1. Gli alloggi al personale addetto al cimitero sono concessi per solo uso di abitazione civile.

2. È quindi vietato al medesimo di praticarvi industrie di ogni fatta, lavatura e bucato per conto altrui, allevamento di animali e simili, come pure di usare i locali per deposito di generi all'infuori di quelli di ordinario consumo nelle famiglie.

3. Il personale deve usare dei locali con tutti i riguardi e la pulizia necessari acciò non abbiano a subire danni di sorta.

Art. 77.

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 78.

1. È stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

2. Quando con tale ordine siasi occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le tumulazioni scavando le

Art. 80.

1. L'Istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.

2. Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art. 70.

Capo IX

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 81.

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 85.

1. È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 86.

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 87.

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Capo X

CONTRAVVENZIONI

Art. 91.

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Allegato A

TABELLA DELLE TASSE DA CORRISPONDERSI

N.	Natura della concessione	Importo
1	- Pel collocamento dei cippi di altezza non superiore ai m. 1 e di croci semplici sia in ferro che in legno	L. 
2	- Pel collocamento dei suddetti di altezza non superiore ai m. 1,20 e di lapidi senza sopracopertina e solo in marmo	L. 
3	- Pel collocamento dei suddetti di altezza non superiore ai m. 1,50 e di lapidi con sopracopertina e circondate da colonnine	L. 

Allegato B

Il presente Regolamento venne approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 9-1-91 N. 7

IL SINDACO



Il Segretario

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Secretary.

Pubblicato all'Albo pretorio del Comune il 25-1-91
giornata festiva $\frac{\text{senza}}{\text{con}}$ opposizioni:

Il Segretario

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Secretary.

La deliberazione di approvazione del presente Regolamento è divenuta esecutiva a sensi dell'art. 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.